
 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Monza S.C. Affari Generali e Legali	PROCEDURA AZIENDALE RECUPERO DEI CREDITI	Rev. 00 26.07.2019	Pag. 1 di 22
		AGL-PA-509	

Titolo del documento	RECUPERO CREDITI
Tipologia Documento	PROCEDURA AZIENDALE
Struttura emittente	S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
Codice Documento	AGL-PA-509
Livello di Revisione	0
Data di Emissione	26 LUGLIO 2019
Standard di riferimento	REGIONE LOMBARDIA - PERCORSO ATTUATIVO DELLA CERTIFICABILITA' DEI BILANCI DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI ALLA L.R. N. 23/2015, DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA E DEL CONSOLIDATO REGIONALE AI SENSI DEL D.M. 1/3/2013 LINEE GUIDA AREA F) CREDITI E RICAVI
Luogo Archiviazione	S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Redatto da	Verificato da	Approvato da
* Gruppo di lavoro	Caterina Cerea (ref. AREA QUARC)	Marta Vigano' (Direttore Affari Generali e Legali) Stefano Piero Scarpetta (Direttore Amministrativo)

*** Partecipanti al gruppo di lavoro:**

Cognome Nome	Ruolo	Struttura
VIGANO' MARTA	DIRETTORE	Affari Generali e Legali
LIGRONE CINZIA	Collaboratore Amministrativo	Affari Generali e Legali


Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Monza S.C. Affari Generali e Legali	PROCEDURA AZIENDALE RECUPERO DEI CREDITI	Rev. 00 26.07.2019	Pag. 2 di 22
		AGL-PA-509	

Storia delle modifiche del documento

Data Emissione	Livello di Revisione	Descrizione sintetica delle modifiche apportate al documento
26.07.2019	0	Prima emissione

Sistema Socio Sanitario




 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Monza</p>	PROCEDURA AZIENDALE RECUPERO DEI CREDITI	Rev. 00 26.07.2019	Pag. 3 di 22
		AGL-PA-509	

REGOLAMENTO AZIENDALE
DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL RECUPERO DEI CREDITI

ASST MONZA

INDICE

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI	3
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.1 OGGETTO	3
1.2 NATURA GIURIDICA DEI CREDITI	3
1.3 ESEMPLIFICAZIONE DI FATTISPECIE CONCRETE DI CREDITI	3
1.4 TERMINE DI RISCOSSIONE	4
1.5 INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO	4
1.6 INTERESSI	5
1.7 MODALITÀ DEL RECUPERO DEL CREDITO	5
1.8 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	6
1.9 MODALITÀ DI IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO	7
1.10 MODALITÀ DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE	7
PARTE SECONDA: PROCEDURA	8
2 RESPONSABILITÀ E RISCHIO	8
2.1 DESCRIZIONE PROCESSO/ATTIVITÀ	8
3 MODALITÀ OPERATIVE E GESTIONE DELLE RISORSE	8
3.1 RILEVAZIONE DELLA MOROSITÀ	9
3.2 RECUPERO DEL CREDITO: PRIMO SOLLECITO	10
3.3 RECUPERO DEL CREDITO: DIFFIDA E MESSA IN MORA	13
3.4 MODALITÀ DI ESTINZIONE DEL DEBITO	13
3.5 RECUPERO DEL CREDITO: FASE ESECUTIVA	14
3.6 CREDITI INESIGIBILI E STRALCIO	19
3.7 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO AD ASST	20
4 CONTROLLI PERIODICI	20
5 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	20
6 DIAGRAMMA DI FLUSSO	21
7 NORME DI RIFERIMENTO	22
8 INDICATORI	22

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Monza</p> <p>S.C. Affari Generali e Legali</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE</p> <p>RECUPERO DEI CREDITI</p>	<p>Rev. 00 26.07.2019</p>	<p>Pag. 4 di 22</p>
		<p>AGL-PA-509</p>	

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. Oggetto

Il presente regolamento individua le principali tipologie di credito che costituiscono entrate patrimoniali per la ASST di Monza, ne disciplina l'attività di accertamento, gestione e recupero dei crediti in caso di inadempimento dei soggetti terzi¹, nonché le azioni da porre in essere in caso di insolvenza degli stessi.

1.2 Natura giuridica dei crediti

Il credito è un diritto soggettivo e può essere definito come la pretesa giuridicamente tutelata del creditore ad ottenere la prestazione oggetto dell'obbligazione.

I crediti oggetto di recupero possono aver origine da:

- a) introiti/ricavi derivanti dall'attività di servizio pubblico sanitario e da attività amministrative connesse (ticket sanitari, prestazioni ospedaliere, ecc.);
- b) introiti/ricavi aventi causa in rapporto di diritto privato (es. rapporti di debito e credito conseguenti a contratti di fornitura di beni e servizi, a contratti di locazione, di compravendita, ecc.);
- c) introiti/ricavi risultanti da titoli aventi efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (come ad es. sentenza provvisoriamente esecutiva, sentenza passata in giudicato, decreto esecutivo non opposto, ordinanza di ingiunzione, ecc.);
- d) altri introiti/ricavi di varia natura non previsti dalle lettere di cui sopra.

I crediti insoluti per essere azionati devono essere:

- certi: ovverosia risultare chiaramente nel loro contenuto, con esatta e sicura individuazione del soggetto debitore a cui chiedere il pagamento e non deve essere controversa la loro esistenza;
- liquidi: predeterminati con precisione nel loro ammontare;
- esigibili: suscettibili di riscossione in quanto scaduti, o non sottoposti a termine e/o condizione ovvero tali da poter essere fatti valere in giudizio per ottenere una sentenza di condanna.


1.3 Esempificazione di fattispecie concrete di crediti

I crediti oggetto di recupero derivano a titolo esemplificativo e non esaustivo da:

- ticket per l'erogazione di prestazioni sanitarie e rimborso costi per il mancato ritiro referti;
- ticket per prestazioni di Pronto Soccorso;
- prestazioni sanitarie e socio sanitarie erogate a privati paganti (stranieri non iscritti al S.S.N. inclusi) in proprio e/o tramite Assicurazioni e corrispettivi per prestazioni a differenza alberghiera;
- prestazioni sanitarie erogate in regime di attività libero-professionale intramuraria;
- rimborsi per rilascio copie di atti e di documentazione sanitaria;
- corrispettivi derivanti da convenzioni, consulenze, perizie, certificazioni e prestazioni medico-legali fatturate dall'Azienda;
- corrispettivi derivanti da contratti di locazione, di concessione spazi, di utenze, ecc.;
- corrispettivi derivanti da docenza, corsi di formazione, convegni;
- corrispettivi derivanti da sponsorizzazioni, vendita spazi pubblicitari;

¹

Per "soggetti terzi" si intendono: i fornitori, i dipendenti che a qualunque titolo siano chiamati a dover restituire somme all'Amministrazione, utenti, Compagnie Assicuratrici e in ogni caso chiunque risulti qualificabile come debitore della ASST di Monza.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Monza</p> <p>S.C. Affari Generali e Legali</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE</p> <p>RECUPERO DEI CREDITI</p>	Rev. 00 26.07.2019	Pag. 5 di 22
		AGL-PA-509	

- corrispettivi per sperimentazioni;
- sanzioni amministrative *ex Lege* 689/81 e s.m.i.;
- corrispettivi liquidati in sentenze civili, penali, amministrative e contabili comprese le spese legali;
- somme dovute dal personale dipendente per "attività extraistituzionale non autorizzata" *ex art.* 53 D. Lgs. 165/2001 ed in tutti i casi in cui risultino indebitamente percepite;
- somme da riscuotere in forza di sentenze emesse dalla Corte dei Conti.

Il presente regolamento si applica anche alle attività di recupero crediti relative ai cittadini stranieri.

1.4 Termine di riscossione

Fatti salvi i diversi termini di pagamento previsti da norme specifiche o convenzionalmente tra le parti (contratto, convenzione etc.), la scadenza del termine di pagamento non può superare i 30 giorni dalla data di:

3. ricevimento della fattura da parte del debitore;
4. ricevimento delle merci o del servizio;
5. verifica della conformità delle merci o del servizio.

1.5 Interruzione della prescrizione del diritto di credito

L'istituto della prescrizione è regolato dagli artt. 2934 e ss. del c.c., cui si rinvia per quanto non espressamente qui riportato.

Ai sensi dell'art. 2934 c.c. un diritto si estingue per prescrizione, decorso il termine prescritto dalla legge, senza che il suo titolare si sia attivato nei modi previsti dagli artt. 2943-2944 c.c per interromperne il decorso.

Il Codice Civile negli artt. 2946-2956, nonché varie leggi speciali, disciplinano esattamente i termini di prescrizione. Quelli che ricorrono con maggior frequenza rispetto alla tipologia di crediti vantati dall'Azienda sono:

- 10 anni:** termine di prescrizione ordinaria previsto dall'art. 2946 c.c. che opera laddove non esista una norma specifica che prevede un termine diverso (c.d. prescrizione breve);
- 5 anni:** termine di prescrizione previsto dall' art. 2947 c.c per far valere il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (fatto salvo il danno causato da circolazione dei veicoli di ogni specie) e dall' art. 2948 c.c. per esigere le annualità delle rendite perpetue o vitalizie, il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore, le annualità delle pensioni alimentari, il corrispettivo di locazioni, gli interessi e, in genere, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, nonché le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro;
- 2 anni:** termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 c.c., comma 2 per chiedere il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli di ogni specie e dall'art. 2952, comma 2 c.c. per far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio;
- 1 anno:** termine di prescrizione per far valere il diritto al pagamento delle rate di premio relativo al contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 2952 c.c., comma 1.


La prescrizione del diritto si interrompe con la notificazione, da parte del titolare del diritto, di un atto giudiziario ovvero mediante un atto di costituzione in mora del debitore ed in tutti gli altri casi previsti dagli artt. 2943 e 2944 c.c..

Per l'effetto dell'interruzione ha inizio un nuovo termine di prescrizione.

Prescrizione presuntiva: tale istituto si fonda sulla presunzione che, trascorso il tempo previsto dagli artt. 2954-2955- 2956 c.c. senza che il creditore si sia attivato per far valere il proprio diritto di credito, l'obbligazione pecuniaria sia stata adempiuta.

Tale tipologia di prescrizione è differente rispetto a quelle estintive sopra individuate, in quanto nella prescrizione presuntiva non si verifica l'estinzione sostanziale dell'obbligazione, ma una mera presunzione giuridica di estinzione del diritto di credito, superabile dalla prova contraria a carico del creditore.

I principali termini di prescrizione presuntiva, rilevanti ai fini del presente regolamento, sono:

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Monza</p> <p>S.C. Affari Generali e Legali</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE</p> <p>RECUPERO DEI CREDITI</p>	Rev. 00 26.07.2019	Pag. 6 di 22
		AGL-PA-509	

- **3 anni**: termine di prescrizione previsto dall'art. 2956 c.c., per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori per prestazioni lavorative superiori al mese (n. 1), ai professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate (n. 2);

- **1 anno**: termine di prescrizione previsto dall'art. 2955 c.c. per far valere il diritto dei prestatori di lavoro per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (n. 2); dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio (n.5); dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali (n.6).

Sempre in un anno si prescrive:

- a) il diritto di pagamento delle rate del premio relativo ai contratti di assicurazione;
- b) i diritti derivanti dal contratto di spedizione o trasporto di persone o delle merci;
- c) il diritto di garanzia per vizi o difetti, sia in tema di contratti di vendita e di contratti d'opera.

1.6 Interessi

Ai sensi dell'art. 1282 c.c. i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi legali, salvo che la legge o la fonte dell'obbligazione pecuniaria non prevedano interessi superiori².

Gli interessi dovuti per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento sono gli interessi di mora³. Essi decorrono dalla ricezione della formale intimazione ad adempiere da parte del debitore ai sensi dell'art. 1219, comma 1 c.c. o per le fatture dal giorno successivo della scadenza indicato nel documento e sino alla data di effettivo pagamento, c.c. salvi i casi di mora automatica previsti dall'art. 1219, comma 2 c.c. e da specifiche disposizioni di legge (es.D.lgs. 231/2002⁴).

1.7 Modalità del recupero del credito


Le attività del recupero del credito attengono alle seguenti fasi:

- sollecito di pagamento;
- formale messa in mora del debitore attraverso l'intimazione ad adempiere fatta per iscritto ex art. 1219, c. 1 c.c.;
- attivazione di una procedura coattiva per il recupero del credito attraverso la competente Autorità Giudiziaria (ricorso per decreto Ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., precetto ex art. 479 c.p.c., esecuzione mobiliare/immobiliare ex artt. 513 e ss-gg. 555 e ss.gg. c.p.c.) oppure attraverso l'iscrizione a ruolo del credito (D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225);
- insinuazione al passivo (R.D. n. 267 del 16/03/1942 art. n. 93 riformato dalla L. n. 80 del 14/05/2005 dell'art. 1, comma 5, L. n. 155/2017 e ss.mm.ii.);
- riscossione diretta attraverso trattenute stipendiali per somme indebitamente corrisposte a titolo di retribuzione non dovuta (art. 406 R.D. 23/05/1924 n. 827).

² Il tasso legale degli interessi è fissato dall'art. 1284 c. 1 del c.c e viene aggiornato annualmente dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno".

³ Gli interessi di mora sono dovuti al tasso legale, fatti salvi i casi in cui prima della costituzione in mora erano previsti interessi più elevati rispetto al tasso legale oppure salvo che ci si trovi nelle particolari ipotesi specificamente disciplinate dal legislatore (ad es. nelle cosiddette transazioni commerciali), per le quali è prevista l'applicazione di un cosiddetto tasso di "interessi legali di mora" più elevato rispetto a quello applicabile di regola. Anche il tasso di interessi legali di mora è determinato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana ai sensi dell'art 5 comma 3 del D.lgs 231/2002.

⁴ L' art 4, c. 2, D. Lgs. 231/2002 (Attuazione delle direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) sancisce la decorrenza degli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento nell'ambito di una transazione commerciale. Ai sensi dell'art 2 del citato Decreto per transazioni commerciali si intendono i contratti tra imprese e Pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Monza</p> <p>S.C. Affari Generali e Legali</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE</p> <p>RECUPERO DEI CREDITI</p>	<p>Rev. 00 26.07.2019</p>	<p>Pag. 7 di 22</p>
		<p>AGL-PA-509</p>	

1.8 Pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore esecutato vanta nei confronti di un terzo (terzo pignorato), così come previsto dall'art. 543 c.p.c.

L'atto di pignoramento viene notificato al terzo e al debitore con l'ingiunzione a non compiere atti dispositivi sulle somme dovute e *debende* assoggettate al pignoramento, come previsto in via generale dall'art. 492 c.p.c.

L'atto, inoltre, deve contenere, l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice; la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente. Il creditore procedente deve inoltre indicare il proprio indirizzo PEC, provvedere a citare il debitore a comparire in udienza, nella data fissata nel rispetto del termine dilatorio di pignoramento di cui all'art. 501 c.p.c., ed invitare il terzo a rendergli entro 10 giorni la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c.

Il terzo⁹, entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento, deve rendere una dichiarazione al creditore procedente, da farsi a mezzo raccomandata a/r o PEC (anche mediante procuratore speciale o difensore munito di procura speciale), nella quale specifica di quali somme è debitore e quando ne deve eseguire il pagamento, nonché i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state già notificate o che ha accettato.

Il terzo pignorato che abbia reso dichiarazione ne termine suddetto, secondo le modalità prescritte dall'art. 547 c.p.c., è esonerato dal partecipare all'udienza.

Nel caso in cui sulla dichiarazione resa dal terzo pignorato sorgano contestazioni in udienza o se in conseguenza della mancata e/o incompleta dichiarazione non sia possibile identificare esattamente quali siano i beni/crediti del debitore in possesso del terzo, il giudice, su istanza di parte, provvede con ordinanza a fissare un'udienza successiva da svolgersi in contraddittorio con le parti e il terzo (art. 549 c.p.c).

Dal giorno della notifica dell'atto di pignoramento, il terzo è tenuto a rispettare gli obblighi di custodia imposti dalla legge, con riferimento alle cose e alle somme dovute e *debende*, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà.


Il terzo esecutato è soggetto all'obbligo di tenere vincolate tutte le somme dovute già maturate, nonché quelle suscettibili di maturazione o di cui verrà a conoscenza in epoca successiva al pignoramento, sino al provvedimento di assegnazione del giudice dell'esecuzione che verrà reso ai sensi dell'art. 553 c.p.c.

Ai sensi dell'art 545 c.p.c., le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nella misura eventualmente autorizzata dal Presidente del Tribunale o Giudice delegato, ed in ogni caso non oltre il quinto.

Nel caso in cui le somme di cui sopra risultino accreditate su conto bancario o postale intestato al debitore a seconda che l'accredito abbia luogo in data anteriore al pignoramento oppure in data contestuale o successiva possono essere pignorate, nel primo caso, le somme che eccedono il triplo dell'assegno sociale, mentre nel secondo nella misura eventualmente autorizzata dal Presidente del Tribunale o Giudice delegato, ed in ogni caso non oltre il quinto.

Sono fatte salve speciali disposizioni di legge, tra cui l'art 72-ter del DPR 29.09.1973 n.602 e ss.mm.ii a norma del quale: *“le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di*

⁹ Ai fini del presente regolamento le dichiarazioni del terzo pignorato, fatti salvi i casi di specifiche deleghe, sono sottoscritte dal Direttore Generale dell'ASST Monza.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Monza</p> <p>S.C. Affari Generali e Legali</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE</p> <p>RECUPERO DEI CREDITI</p>	<p>Rev. 00 26.07.2019</p>	<p>Pag. 8 di 22</p>
		<p>AGL-PA-509</p>	

impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i 5.000 euro. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale”.

Si considerano impignorabili i crediti alimentari tranne che per le cause di alimenti, i crediti aventi ad oggetto sussidi di garanzia o sostentamento a persone nell'elenco dei poveri o dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazioni, da Enti di Assistenza o da Istituti di beneficenza, così come disposto dall'art. 545 comma 2 c.p.c.

Nel caso in cui altri pignoramenti vengano eseguiti dopo che la dichiarazione sia già stata resa dal terzo, quest'ultimo nelle successive dichiarazioni può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva, così come disposto dall'art. 550 comma 2 c.p.c.

A sensi dell'art. 524 comma 2 c.p.c., qualora non si sia ancora tenuta l'udienza di assegnazione o vendita dei beni pignorati, l'Ufficiale Giudiziario inserisce nel fascicolo formato in base al primo pignoramento il verbale relativo alla seconda procedura esecutiva. In tal caso il cancelliere dà notizia dell'attività svolta al primo creditore pignorante e la procedura esecutiva si svolge in un unico processo.

A norma dell'art. 524 comma 3 c.p.c., se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di assegnazione o vendita dei beni pignorati, questo ha l'effetto di un intervento tardivo, con la conseguenza che il creditore intervenuto successivamente vedrà soddisfatto il proprio credito in via subordinata rispetto al creditore istante.

A seguito dell'udienza di assegnazione di somme dovute al terzo, il Giudice provvede per l'assegnazione dei crediti a norma dell'art. 553 c.p.c.: se il terzo si è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento ai creditori concorrenti.

1.9 Modalità di imputazione del pagamento

Quando su un debitore gravano più debiti a diverso titolo verso uno stesso creditore e viene effettuato un pagamento parziale, si applicano le regole indicate dall'art. 1193 c.c. al fine di stabilire quale tra i diversi debiti debba essere estinto per primo.


Se il debitore non dichiara quale debito intende estinguere per primo, il pagamento deve essere imputato prima ai debiti scaduti, tra i debiti scaduti a quelli meno garantiti; tra i debiti ugualmente garantiti al più oneroso per il debitore, tra i debiti ugualmente onerosi al più antico.

In caso di inapplicabilità di tali criteri, il pagamento deve essere imputato proporzionalmente ai diversi debiti. L'imputazione della somma capitale, ai sensi dell'art. 1194 c.c., deve essere necessariamente preceduta dal versamento dei relativi interessi, salvo un diverso accordo col creditore.

1.10 Modalità di estinzione delle obbligazioni pecuniarie

Le obbligazioni pecuniarie si estinguono attraverso:

- l'adempimento dell'obbligazione (pagamento totale del credito);
 - il pagamento parziale del debito.
- Sono ammessi i tentativi di risoluzione bonaria dei crediti, anche attraverso la conclusione di accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già - iniziata o prevengono una lite che potrebbe insorgere (art. 1965 c.c.);
- il recupero coattivo;
 - il passaggio a perdita dei crediti inesigibili ai sensi dell'art. 3.6 del presente regolamento.

 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Monza S.C. Affari Generali e Legali	PROCEDURA AZIENDALE RECUPERO DEI CREDITI	Rev. 00 26.07.2019	Pag. 9 di 22
		AGL-PA-509	

PARTE SECONDA: PROCEDURA

2 RESPONSABILITÀ

2.1 DESCRIZIONE PROCESSO/ATTIVITÀ


Attività	SC Gestione Risorse Umane	SC Economico Finanziaria	SC Affari Generali e Legali	SC Gestione Amministrativa CUP	SC Sistema Controlli Interni e Convenzioni
Rilevazione della morosità	R*	R*	R*	R*	R*
Recupero credito: primo sollecito	R*	R*	R*	R*	R*
Recupero credito: secondo sollecito (diffida-messa in mora)			R*		
Recupero credito: fase esecutiva			R*		R*
Stralcio del credito	C	R*	C	C	C
Controlli periodici		R*			
Conservazione della documentazione	R*	R*	R*	R*	R*

R= responsabile C=Collaboratore R*=Responsabile per l'ambito di competenza

3 MODALITÀ OPERATIVE E GESTIONE DELLE RISORSE

La procedura di gestione delle attività di recupero dei crediti insoluti richiede la sinergia delle Strutture Aziendali competenti per il credito, a vario titolo coinvolte, tra le quali:

- S.C. Affari Generali e Legali;
- S.C. Economico Finanziario;
- S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni;
- S.C. Gestione Risorse Umane;
- S.S. Gestione Amministrativa Accettazione CUP;
- S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
- S.C. Ingegneria Clinica;
- S.S. Sistemi informativi Aziendali (S.I.A.);
- S.C. Gestione Acquisti ed Economato;
- S.C. Farmacia;
- S.S. Ricerca e sperimentazioni cliniche;
- S.S. Formazione;
- S.C. Direzione Medica di Monza;
- S.C. Direzione Medica di Desio;
- S.C. Gestione attività territoriali.

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Monza</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE</p> <p>RECUPERO DEI CREDITI</p>	Rev. 00 26.07.2019	Pag. 10 di 22
		AGL-PA-509	
S.C. Affari Generali e Legali			

Struttura	Tipologia di credito (a titolo esemplificativo)
S.C. Affari Generali e Legali	Crediti derivanti da: 1. Notifica di atti giudiziari da parte della Corte dei Conti 2. Sentenze favorevoli per l'ASST Monza
S.C. Gestione Risorse Umane	Crediti derivanti da: 1. emolumenti e oneri conseguenti a infortuni in itinere; 2. applicazione di sanzione amministrativa all'esito di procedimento disciplinare e/o in esecuzione di accertamenti eseguiti dal Nucleo Speciale Pubblica Amministrazione della Guardia di Finanza, anche per violazioni art.53,c 7 D Lgs. 165/01 e s.m.i.; 3. riscossione diretta attraverso trattenute stipendiali per somme indebitamente corrisposte a titolo di retribuzione non dovuta (art. 406 R.D. 23/05/1924 n. 827), in tutti i casi in cui risulti applicabile tale istituto.
S.S. Gestione Amministrativa Accettazione Cup	Crediti derivanti dall'attività per ricoveri in regime di libera professione e i ricoveri di pazienti stranieri non iscritti al SSN e privi di assicurazione.
S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni	Crediti derivanti da: 1. Ticket sanitari non riscossi; 2. Mancati ritiri referti; 3. Pre-ricovero al quale non è seguito il ricovero; 4. Convenzioni; 5. Corrispettivi per prestazioni sanitarie a favore di stranieri, non cittadini U.E., secondo i limiti ed i presupposti previsti dalle disposizioni di legge
S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale S.C. Ingegneria Clinica S.S. Sistemi informativi Aziendali (S.I.A) S.C. Farmacia S.C. Gestione Acquisti ed Economato	Crediti derivanti da: 1. Appalti; 2. Forniture; 3. Contratti a vario titolo; 4. Concessioni di servizi a soggetti terzi.
S.S. Ricerca e sperimentazioni cliniche	Crediti derivanti dalle sperimentazioni.
S.S. Formazione	Crediti derivanti dalle docenze, convegni.
S.C. Direzioni Mediche di Presidio	Crediti derivanti da mancato ritiro cartelle cliniche – copie referti.
S.C. Direzione dei Servizi Territoriali	Crediti derivanti da mancati pagamenti, relativi alle prestazioni sanitarie erogate per l'area di competenza. Crediti derivanti da degenze presso RSA/RSD/Strutture Territoriali.


La suindicata elencazione è solo esemplificativa e non può considerarsi esaustiva.

3.1 RILEVAZIONE DELLA MOROSITÀ

Sono considerati morosi i debitori che non hanno effettuato il pagamento nei termini previsti dalla normativa vigente o dal documento emesso dall'Azienda.

In base alla natura del credito, la rilevazione della morosità viene affidata alle diverse Strutture Aziendali competenti alla gestione e al recupero dello stesso, come da dettaglio di seguito indicato:

1. S.S. Gestione Amministrativa Accettazione CUP, S.C. Sistemi Controlli Interni e Convenzioni: rilevazione morosità sugli introiti/ricavi derivanti dall'attività di servizio pubblico sanitario e da attività amministrative connesse (ticket sanitari non riscossi, prestazioni e ricoveri ospedalieri a favore di stranieri e in libera professione, ecc.);
2. S.C. Economico Finanziaria: rilevazione morosità sugli introiti/ricavi aventi causa in rapporto di diritto privato (es. rapporti di debito e credito conseguenti a contratti di fornitura di beni e servizi, a contratti di vario titolo, a

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Monza</p> <p>S.C. Affari Generali e Legali</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE</p> <p>RECUPERO DEI CREDITI</p>	Rev. 00 26.07.2019	Pag. 11 di 22
		AGL-PA-509	

concessione di servizi nei confronti di soggetti terzi, per altri introiti/ricavi di varia natura, per crediti derivanti da sperimentazioni e/o per crediti derivanti da docenze e/o convegni, ecc.);

3. S.C. Affari Generali e Legali: rilevazione morosità sugli introiti/ricavi risultanti da titoli aventi efficacia esecutiva (crediti derivanti da notifica di atti da parte della Corte dei Conti, sentenze favorevoli per ASST);
4. S.C. Gestione Risorse Umane: rilevazione morosità sugli introiti/ricavi di varia natura (emolumenti e oneri conseguenti a infortuni, applicazione di sanzioni amministrative all'esito di procedimenti disciplinari, riscossione diretta per somme indebitamente corrisposte a titolo di retribuzione non dovuta).

Le strutture Aziendali che gestiscono il credito sono tenute a raccogliere e conservare tutta la documentazione in originale comprovante la sussistenza del credito, a quantificare con esattezza le somme da recuperare, ad individuare il soggetto debitore, la sua residenza e/o domicilio ed a controllare i termini di prescrizione.

Se il termine per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria da parte del debitore non risulta fissato, lo stesso si intenderà decorso allo scadere del 30[^] giorno dall'emissione del documento attestante la sussistenza del credito o, in mancanza, dal fatto che ha generato il credito.

L'attività di rilevazione della morosità avviene di norma con cadenza trimestrale, ma possono essere stabilite diverse scadenze (semestrali o annuali) in caso di numeri esigui di crediti in ragione d'anno, ovvero per raggruppare i crediti in funzione di limiti minimi di importo previsti dalla normativa, ovvero per esigenze organizzative.

3.2 RECUPERO DEL CREDITO: PRIMO SOLLECITO

Al verificarsi di qualsiasi fatto, evento e/o circostanza che legittima l'Azienda ad esigere una determinata somma di denaro, si provvede alla formalizzazione del credito secondo le seguenti modalità:


1. mediante invio di sollecito di pagamento a cura della S.C. Affari Generali e Legali con indicazione del termine per il pagamento. Nei casi di crediti derivanti da rapporto di lavoro e/o a seguito di sentenza di condanna, la S.C. Affari generali e Legali provvede direttamente ad inviare diffida e messa in mora (art. 3.3), senza prima trasmettere il sollecito;
2. mediante emissione di fattura da parte della S.C. Economica Finanziaria a seguito di comunicazione scritta dalla Struttura Aziendale competente per il credito e recante tutte le informazioni necessarie per individuare il debitore, la natura del credito, la scadenza nonché il relativo ammontare;
3. mediante invio di primo avviso di pagamento (ticket sanitari non riscossi, mancati ritiro referti) a cura della S.C. Sistemi controlli Interni e Convenzioni su richiesta della S.S. Gestione Amministrativa Accettazione CUP.

Il credito accertato deve essere comunicato al debitore mediante modalità che consentano di verificare la corretta ricezione del documento.

Sollecito di pagamento

In caso di mancato pagamento alle scadenze previste, le attività di recupero aziendale si articolano nelle seguenti fasi.

Ove il debitore chieda una rateizzazione del debito, la S.C. Affari Generali e Legali provvede, previa istruttoria condotta secondo quanto previsto dal successivo art. 3.4 - Pagamento rateale, a formalizzare il piano di riparto del debito ed a trasmetterlo alla S.C. Economico Finanziaria per il monitoraggio dei pagamenti alle singole scadenze; Nell'ipotesi di cui al punto b) dell'articolo che precede, la S.C. Economico Finanziaria provvede a trasmettere una lettera di sollecito, assicurandosi di utilizzare buste/plichi chiusi senza scritte che facciano riferimento al contenuto. Nell'ipotesi di cui al punto c) dell'articolo che precede, dietro richiesta della S.S. Gestione Amministrativa Accettazione CUP, la S.C. Sistemi Controlli Interni e Convenzioni provvede a trasmettere una lettera di avviso di pagamento, assicurandosi di utilizzare buste/plichi chiusi senza scritte che facciano riferimento al contenuto.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Monza</p> <p>S.C. Affari Generali e Legali</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE</p> <p>RECUPERO DEI CREDITI</p>	Rev. 00 26.07.2019	Pag. 12 di 22
		AGL-PA-509	

Nei casi a) b) e c), ove possibile, l'invio della nota avverrà per Posta Elettronica certificata (P.E.C.), altrimenti con raccomandata A/R.

Il sollecito di pagamento dovrà contenere i seguenti elementi:

- i dati del debitore e del creditore;
- l'indicazione della fonte del credito e del documento incorporante il diritto medesimo (come ad es. per le fatture il numero, la data di emissione e di scadenza ed i relativi documenti a supporto e dettaglio, se separati dalla fattura; per le sentenze l'autorità che l'ha pronunciata, il numero identificativo e la data di pubblicazione);
- l'ammontare complessivo del credito;
- l'indicazione al debitore del termine di 30 giorni dal ricevimento del sollecito entro il quale procedere al pagamento;
- l'indicazione delle coordinate bancarie per effettuare il bonifico di pagamento;
- la dicitura da inserire nella causale del pagamento per la corretta imputazione dell'introito;
- l'indicazione della Struttura responsabile del sollecito del pagamento (vedasi art. 2.1) a cui rivolgersi per informazioni.

Casi particolari

a. Casi in cui il titolare del debito risulti una persona fisica:

- deceduta;
- minorenne

Nel caso in cui il debitore sia deceduto, la richiesta di pagamento viene inoltrata agli eredi, individuati mediante certificato storico di famiglia (attestante la composizione originaria del nucleo familiare), la cui copia sarà richiesta presso l'Anagrafe del comune di residenza del *de cuius*.

Nel caso in cui il debitore sia un soggetto minorenne, il debito verrà imputato al genitore o, in mancanza, al tutore legale. Ove necessario, le strutture responsabili per il credito forniranno indicazioni circa l'individuazione del soggetto passivo da escutere e provvederanno a richiedere il certificato di famiglia all'ufficio Anagrafe del Comune di residenza del minore.


Nei casi in cui il titolare del debito sia:

- interdetto e/o inabilitato, le strutture responsabili per il credito provvederanno ad inviare, previa opportuna istruttoria, il sollecito al Tutore/curatore designato dal Giudice Tutelare ovvero, in mancanza, al soggetto che giuridicamente è chiamato a rispondere per le sue obbligazioni; analogamente procederanno nel caso in cui il soggetto sia sottoposto ad amministrazione di sostegno;
- un terzo garante, le strutture responsabili per il credito provvedono ad effettuare il sollecito di pagamento al soggetto "garante", indicato nell'impegno al pagamento del debito altrui ed al debitore principale, tenuto in solido con il garante ai sensi dell'art. 1944 c.c.

b. Nei casi in cui il titolare del debito sia una persona giuridica:

- Società o impresa individuale "attiva", ai sensi dell'art. 145 c.p.c. (notificazione alle persone giuridiche), il sollecito di pagamento viene inviato, presso la sede legale della Società, al legale rappresentante della stessa, individuato attraverso visura camerale;
- Società in liquidazione "volontaria", la spedizione viene effettuata presso la sede legale della società "in persona del Liquidatore", il cui nominativo è indicato nelle visura camerale;

Nel caso in cui dalla visura della camera di commercio risulti la cancellazione dal registro delle imprese di:

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Monza</p> <p>S.C. Affari Generali e Legali</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE</p> <p>RECUPERO DEI CREDITI</p>	<p>Rev. 00 26.07.2019</p>	<p>Pag. 13 di 22</p>
		<p>AGL-PA-509</p>	

a) una società di capitali (Società a Responsabilità Limitata S.R.L., Società per Azioni S.P.A., Società in Accomandita per Azioni S.A.P.A.), le Strutture Responsabili per il credito, entro un anno dalla data di cancellazione, provvedono ad inviare la raccomandata A/R presso l'ultima sede della Società. Trascorso tale tempo si verifica l'estinzione irreversibile della persona giuridica e si applica l'art. 3.6 – Crediti inesigibili e stralcio, del presente regolamento;

b) una società di persone (Società Semplice S.S., Società in Nome Collettivo S.N.C., Società in Accomandita Semplice S.A.S.), il sollecito va inviato singolarmente a tutti i soci, che restano illimitatamente responsabili rispetto alle obbligazioni assunte dalla società cancellata;

c) impresa individuale, il sollecito va inviato al titolare dell'impresa presso la residenza di quest'ultimo, in quanto l'impresa si identifica con il suo titolare sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale. Il patrimonio dell'impresa, infatti, si confonde con quello dell'imprenditore ed egli risponde nei confronti dei terzi con tutti i suoi beni, anche personali.

Ove risulti che:

- la Società abbia subito processi di fusione/incorporazione, il sollecito deve essere indirizzato al nuovo ente che, subentrando, è l'unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti definitivamente estinti per effetto della fusione e/o incorporazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2504 e 2504-bis del c.c.;

- la Società sia stata trasferita, l'invio andrà rinnovato presso il nuovo indirizzo della sede legale, individuato attraverso "visura ordinaria" presso la Camera di Commercio;

Ove il debitore sia:

- una Associazione non riconosciuta (es. associazione sportiva dilettantistica), i solleciti andranno inviati presso la sede, sia all'Associazione sia al suo presidente, obbligato in solido con la stessa;

- un Ente Pubblico: in questo caso si seguiranno le modalità previste dall'art 145 c.p.c. per la notificazione alle persona giuridiche;

- un Dipendente Pubblico: qualora fossero state indebitamente pagate rate di stipendi, pensioni o altri assegni fissi personali, la S.C. Gestione Risorse Umane, in caso di mancata restituzione spontanea da parte del dipendente, provvede ad interrompere l'erogazione di ulteriori somme non dovute ed al recupero di quelle indebitamente pagate;

- una Compagnia Assicurativa, ove l'Azienda subisca un danno patrimoniale a seguito dell'assenza per malattia e/o infortunio di un proprio dipendente causata da un terzo identificato, la S.C. Gestione Risorse Umane, acquisite dal dipendente le informazioni necessarie, invia richiesta risarcitoria (mediante P.E.C. e/o raccomandata A.R.) sia al responsabile civile del danno sia alla/alle assicurazioni coinvolte (presso le rispettive sedi legali).

Contestazione degli addebiti


In caso di contestazione da parte del debitore circa la natura o l'importo del credito, la Struttura competente per il credito provvede ad effettuare idonea istruttoria.

Se all'esito dell'istruttoria la contestazione risulta fondata, la Struttura competente provvede allo stralcio totale o parziale del credito o lo propone alla S.C. Economico Finanziaria, che provvede agli adempimenti conseguenti (nota di credito/archiviazione posizione), notiziando il debitore con apposita comunicazione.

Viceversa, se dalle risultanze istruttorie emerge la fondatezza del diritto di credito, la Struttura provvede ad inviare al debitore idonea risposta motivata, rinnovando la richiesta di adempiere.

Esiti dei solleciti

Nel caso di pagamento totale da parte del debitore dell'importo dovuto, la S.C. Economico Finanziaria provvede alla registrazione contabile dell'incasso.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Monza</p> <p>S.C. Affari Generali e Legali</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE</p> <p>RECUPERO DEI CREDITI</p>	<p>Rev. 00 26.07.2019</p>	<p>Pag. 14 di 22</p>
		<p>AGL-PA-509</p>	

Se il debitore chiede una rateizzazione del debito, la Struttura procedente trasmette gli atti alla S.C. Affari Generali e Legali per le conseguenti attività, secondo quanto previsto all'art. 3.4 - Pagamento rateale del debito, del presente regolamento.

Laddove, al contrario, il debitore non effettua il pagamento alla scadenza del termine indicato nel sollecito, la Struttura responsabile del sollecito trasmette la pratica, comprensiva di tutta la documentazione, alla S.C. Affari Generali e Legali che procederà alla diffida e messa in mora.

3.3 RECUPERO DEL CREDITO: DIFFIDA E MESSA IN MORA

Nell'ipotesi in cui il sollecito del credito non abbia dato esito, la S.C. Affari Generali e Legali, di norma entro 60 giorni dal ricevimento della pratica, procede alla richiesta dei crediti insoluti, attraverso atto di diffida e messa in mora, tramite raccomandata a/r. o PEC, ove possibile.

Il suddetto termine si intende sospeso laddove risulta necessario integrare l'istruttoria.

La messa in mora contiene:

1. gli elementi di cui all'art 3.2 - Sollecito di pagamento;
2. la richiesta del pagamento dovuto per capitale, per interessi e per le spese di gestione complessivamente sostenute;
3. intimazione ad adempiere entro un congruo termine, ammonendo che ove il termine fissato dovesse decorrere senza che si faccia luogo all'adempimento, si provvederà a tutelare le proprie ragioni nelle opportune sedi competenti ed al recupero coattivo con aggravio di spese ed interessi;
4. l'indicazione della possibilità di rateizzare il debito secondo modalità da concordare;
5. la copia delle fatture insolute e/o delle fonti del credito.

In caso di diffida e messa in mora, ove il debitore risulti:

- correttamente individuato, ma temporaneamente assente, e le persone abilitate ai sensi di legge a ricevere il piego raccomandato manchino, risultino assenti e/o inidonee, ovvero rifiutino di riceverlo, la raccomandata viene depositata lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino. L'operatore postale dà notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che viene affisso alla porta d'ingresso o inserito nella cassetta postale dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. In questo caso la notificazione si ha per eseguita decorsi i termini previsti dalla legge;

- trasferito e/o sconosciuto e/o irreperibile, la S.C. Affari Generali e Legali effettua un accertamento presso l'Ufficio Anagrafe del Comune risultante dall'indirizzo del destinatario della raccomandata e provvede successivamente a rinnovare la spedizione al corretto indirizzo. Analogamente provvede nei casi di comunicazione di ulteriori trasferimenti del destinatario.

In caso di contestazione da parte del debitore circa la natura o l'importo del credito, si applicherà l'art. 3.2 - Contestazioni degli addebiti.

3.4 MODALITÀ DI ESTINZIONE DEL DEBITO

L'estinzione del credito dopo la messa in mora può avvenire per:


Pagamento totale del debito

Laddove, a seguito di diffida e messa in mora, il debitore abbia onorato il suo debito, la S.C. Economico Finanziaria provvede alla registrazione contabile dell'incasso ed invia estratto conto alla S.C. Affari Generali e Legali.

Pagamento rateale del debito

Laddove il debitore chieda una dilazione di pagamento del proprio debito, si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dall'art. 19 "Dilazione di pagamento" del DPR 602/1973 s.m.i. "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

Secondo tale disposizione, su richiesta scritta del debitore – che dichiari di versare in situazione di obiettiva difficoltà

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Monza</p> <p>S.C. Affari Generali e Legali</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE</p> <p>RECUPERO DEI CREDITI</p>	Rev. 00 26.07.2019	Pag. 15 di 22
		AGL-PA-509	

- L'ASST, dopo opportuna istruttoria, valuterà la concessione della ripartizione del pagamento delle somme dovute, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso di importi superiori a € 60.000,00, la dilazione potrà essere concessa solo previa esibizione di documentazione attestante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

La domanda di rateizzazione dovrà essere sempre sottoposta alla valutazione della Direzione Aziendale, che si riserva ogni verifica in merito alle singole posizioni debitorie, alla concessione della rateizzazione (anche rispetto al numero di rate), nonché alla documentazione da acquisire al fine di concedere la dilazione di pagamento.

Il piano di dilazione del debito dovrà essere sottoscritto dal debitore ed approvato con apposito provvedimento aziendale, che verrà comunicato, al fine del monitoraggio del rispetto dei termini di pagamento, alla S.C. Economico Finanziaria, che terrà costantemente informata la S.C. Affari Generali e Legali in caso di inadempimento.

In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateizzazione, di una rata, il debitore decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo residuo non versato sarà riscuotibile in unica soluzione e non potrà essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

Accordi Bonari o Contratti Transattivi

Nel rispetto del principio del buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, sono ammesse modalità di recupero dei crediti attraverso transazioni.

La transazione, ai sensi dell'art. 1965 c.c., è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che potrebbe insorgere.

Nel caso in cui il debitore presenti richiesta motivata di pagamento parziale del debito, corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta, la S.C. Affari Generali e Legali acquisisce l'autorizzazione della Direzione Generale per formalizzare un eventuale accordo transattivo, predisponendo i provvedimenti amministrativi conseguenti.

3.5 RECUPERO DEL CREDITO: FASE ESECUTIVA

Ad eccezione dei crediti relativi ai ticket sanitari e dei mancati ritiro referti, la cui iscrizione a ruolo rimane a carico della S.C. Sistemi e Controlli Interni e Convenzioni, le attività di recupero coattivo sono a carico della S.C. Affari Generali e Legali, che decorsi i termini indicati nella nota di diffida e messa in mora e in base alla valutazione delle singole posizioni creditorie, provvede in uno dei modi sotto indicati:

1. iscrizione a ruolo tramite affidamento dell'esazione dei crediti all'Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi D.L. 193/2016 e s.m.i., così come previsto dalla deliberazione n. 1074 del 17 luglio 2017;
2. tutela attraverso la magistratura ordinaria per ottenere un titolo esecutivo (ad es. ricorso per Decreto ingiuntivo, precetto – richiesta di sequestro mobiliare/immobiliare - pignoramento presso terzi – esecuzione mobiliare/immobiliare);
3. insinuazione allo stato passivo per il recupero dei crediti di debitori soggetti a procedure concorsuali;
4. riscossione coattiva attraverso trattenute stipendiali per somme indebitamente percepite dai dipendenti.


In caso di contestazione da parte del debitore circa la natura o l'importo del credito, si applicherà l'art. 3.2 - Contestazioni degli addebiti.

Iscrizione a ruolo

I crediti iscrivibili a ruolo di importo non inferiori a € 30,00⁵ devono avere origine da:

1. contributi ed entrate patrimoniali in genere derivanti dall'attività di servizio pubblico sanitario e da attività amministrative connesse (es. prestazioni mediche, ospedaliere, certificazioni, ecc.);

⁵ L' art. 3, c. 10 D.L. 16/2012 convertito in L. n. 44 del 26 aprile 2012, fissa in 30,00 € l'importominimo dei tributi erariali e /o regionali iscrivibile a ruolo a decorrere dal 1 luglio 2012.

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Monza</p>	PROCEDURA AZIENDALE RECUPERO DEI CREDITI	Rev. 00 26.07.2019	Pag. 16 di 22
		AGL-PA-509	
S.C. Affari Generali e Legali			

2 entrate eventi causa in rapporti di diritto privato (es. rapporti di debito e credito conseguenti a contratti di fornitura di beni o servizi, contratti di locazione, di compravendita, ecc.), quando risultano da titoli aventi efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (es. sentenza provvisoriamente esecutiva, sentenza passata in giudicato, decreto esecutivo non opposto, ordinanza di ingiunzione, ecc.).

Per le tipologie dei crediti di cui sopra, accertato a seguito di istruttoria (sopra descritta) il mancato pagamento del debitore, si procederà al recupero avvalendosi della procedura di riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Se il titolo è costituito da sentenza, la stessa dovrà essere previamente notificata al debitore dall'Ufficiale Giudiziario, ai sensi degli artt. 137 e 138 c.p.c..

La S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni e la S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di propria competenza, procedono direttamente ad inserire nel portale informatico dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione i dati richiesti necessari all'emissione delle cartelle esattoriali.

Un agente delle Entrate – Riscossione invia al responsabile del procedimento la documentazione cartacea che, firmata dal Rappresentante Legale della ASST, viene inviata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione che provvede a notificare le cartelle esattoriali ai debitori precedentemente inseriti nel portale informatico.

Attraverso l'accesso al portale informatico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione è inoltre possibile individuare i soggetti terzi che hanno pagato, inserire eventuali provvedimenti di sospensione cartella, discarico, rateizzazione.

Il debitore, ricevuta la cartella esattoriale, qualora contesti la sussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla ASST di Monza, può:

- formulare apposita istanza scritta alla ASST, allegando i relativi documenti probatori. La Struttura Responsabile del credito verificherà la fondatezza delle ragioni addotte dal debitore ed, in caso di accoglimento della contestazione pone in essere gli adempimenti necessari per l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria; viceversa, in caso di non accoglimento della contestazione, provvede a notificare il debitore delle ragioni del mancato accoglimento della sua contestazione e proseguirà nel recupero coattivo del credito;
- proporre opposizione nelle forme di rito avanti agli organi giudiziari competenti, secondo quanto previsto dagli artt. 615 e segg. c.p.c..

Tutela attraverso la Magistratura Ordinaria

Nei casi in cui non sia opportuno o possibile avvalersi della procedura descritta al punto 1 che precede, si provvede al recupero coattivo del credito di norma attraverso la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo avanti al giudice competente, ai sensi degli artt. 633 e ss. gg. del c.p.c., cui segue la notifica del precetto ai sensi dell'art. 479 c.p.c. in caso di mancato pagamento o opposizione al decreto ingiuntivo nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso.


Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto e in mancanza di opposizioni del debitore, ove perduri l'inadempimento, si procederà, previa eventuale richiesta di sequestro conservativo ai sensi degli artt. 678 e 679 c.p.c., alla attivazione della procedura esecutiva mediante:

3. pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c e ss. gg.);
4. pignoramento mobiliare (artt. 513 c.p.c. e ss. gg);
5. pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c. e ss. gg.).

A tal fine, si valuterà l'opportunità di incaricare una Società esperta per approfondimenti in merito alla situazione economico, patrimoniale e lavorativa del debitore.

Il mancato rispetto di tale termine comporterà la comparizione all'udienza per rendere la dichiarazione del terzo, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., innanzi al giudice.

Procedure concorsuali

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Monza</p> <p>S.C. Affari Generali e Legali</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE</p> <p>RECUPERO DEI CREDITI</p>	<p>Rev. 00 26.07.2019</p>	<p>Pag. 17 di 22</p>
		<p>AGL-PA-509</p>	

Nei casi in cui a carico di un fornitore della ASST Monza risulta promossa una procedura concorsuale⁶, la S.C. Affari Generali e Legali invia una richiesta alla S.C. Economico Finanziaria chiedendo informazioni in ordine all'esistenza del credito nei confronti della società assoggettata alla procedura concorsuale. In caso di esito positivo del predetto controllo, la S.C. Economico Finanziaria provvede a trasmettere all'ufficio richiedente l'estratto conto della situazione debitoria della società unitamente a copia delle fatture insolute.

Sulla base della documentazione ricevuta, la S.C. Affari Generale e Legali trasmette all'Organo della procedura concorsuale, tramite PEC, l'istanza di insinuazione al passivo a firma del Direttore Generale, redatta ai sensi dell'art. 93 della Legge Fallimentare.

Nella predetta istanza la S.C. Affari Generale e Legali, ai sensi dell'art. 93, comma 3, punto 5, indica l'indirizzo di posta certificata, al quale intende ricevere tutte le successive comunicazioni relative alla procedura di cui trattasi.

In caso di ammissione del proprio credito, la S.C. Affari Generale e Legali trasmette all'organo della procedura concorsuale una comunicazione, contenente le coordinate bancarie del conto corrente aziendale sul quale effettuare l'accredito, mettendo per conoscenza il S.C. Economico Finanziaria.

Viceversa, qualora alla S.C. Affari Generale e Legali venga comunicato che il proprio credito non è stato ammesso oppure è stato ammesso solo in misura percentuale, la stessa, ove non sussistano ragioni per proporre opposizione, ne darà comunicazione al S.C. Economico Finanziaria per consentire la registrazione contabile rispettivamente delle somme incassate e/o di quelle da mettere a perdita ai sensi dell'art. 3.6 Crediti inesigibili e stralcio, del presente regolamento.

Per la differenza, tra l'ammontare del credito e la somma incassata, la S.C. Economico Finanziaria provvede ad effettuare gli adempimenti conseguenti per la messa a perdita delle somme.

Riscossione coattiva attraverso trattenute stipendiali per somme indebitamente percepite

In tutti i casi in cui all'esito di approfondita istruttoria risulti che sono state indebitamente pagate rate di stipendi, pensioni, od altri personali emolumenti fissi personali, a qualsiasi titolo ad un dipendente pubblico ancora presente in Azienda, ove non vi sia spontanea restituzione delle somme indebitamente percepite dallo stesso e non si giunga alla conclusione di un accordo per la restituzione rateale di tali somme, la S.C. Gestione Risorse Umane, provvede ai sensi dell'art. 406 R.D. 23/05/1924 n. 827, a trattenere dai successivi stipendi gli importi corrispondenti alle rate non dovute, sino alla concorrenza totale delle somme indebitamente percepite, senza bisogno di atto giudiziale o di qualsiasi altra autorizzazione.

Modalità esecutiva per la riscossione del credito erariale


Qualora la Procura Regionale comunichi all' ASST il titolo giudiziale esecutivo (sentenza di condanna ovvero ordinanza di sequestro conservativo emesso dalla Corte dei Conti- in materia di danno erariale ai sensi dall'art. 214 del D.Lgs. n. 174 del 26 agosto 2016 nonché del presente regolamento) la S.C. Affari Generali e Legali provvede a:

- notificare/notiziare il debitore tramite raccomandata a/r e/o PEC, ove possibile, della sussistenza dell'obbligazione pecuniaria, attraverso la sentenza munita di formula esecutiva con contestuale atto di diffida e costituzione in mora (art. 1219 c.c.), assegnando un termine di 30 giorni per il pagamento delle somme ivi specificate a titolo di sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese di giudizio;
- comunicare tempestivamente al Procuratore Regionale territoriale competente l'inizio della procedura di riscossione ed il nominativo del Responsabile del procedimento (art. 214, comma 2 del D. Lgs. n. 174/2016).

Se il debitore dispone il pagamento delle somme dovute in un'unica soluzione, si provvede a notiziare il Procuratore territoriale competente dell'estinzione dell'obbligazione pecuniaria.

Nel caso di richiesta da parte del debitore della stipula di un piano di dilazione, la S.C. Affari Generali e Legali, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed acquisita la

⁶ Le procedure concorsuali tra cui ricordiamo il fallimento (parola sostituita con liquidazione giudiziale dalla Legge Delega 155/2017), il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione controllata, l'amministrazione straordinaria sono disciplinate dal Regio decreto n. 267 del 1942 e ss.mm.ii., cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento.
Format procedura istruzione ASST MONZA Rev 2 del 07-04-2017

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Monza</p> <p>S.C. Affari Generali e Legali</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE</p> <p>RECUPERO DEI CREDITI</p>	<p>Rev. 00 26.07.2019</p>	<p>Pag. 18 di 22</p>
		<p>AGL-PA-509</p>	

preventiva approvazione del Pubblico Ministero territoriale competente, ai sensi dell' art 215, comma 5, del D.Lgs n.174/2016, provvede secondo quanto previsto dall'art 3.2– Pagamento rateale del debito, del presente regolamento applicabile per le parti non esplicitamente disciplinate dal presente articolo.

In caso di mancato pagamento da parte del debitore, l'Azienda, effettuando la scelta ritenuta più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale e delle condizioni oggettive (ad es. età) e soggettive (ad. es. salute) del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tal fine rilevante, avvia il recupero coattivo del credito secondo una delle seguenti modalità di seguito esposte:

- a. recupero in via amministrativa;
- b. tutela attraverso la magistratura ordinaria (procedura esecutiva);
- c. iscrizione a ruolo.

Ove la sentenza di condanna sia assistita da misura cautelare di sequestro è possibile, in caso di mancato pagamento spontaneo del debitore, agire esecutivamente sui beni sequestrati decorsi di 60 giorni (art. 156 disp. attuative del c.p.c.) dalla data in cui l' Azienda ha ricevuto la comunicazione della sentenza dal Pubblico Ministero territoriale competente.

Le spese di giudizio relative alla sentenza di condanna della Corte dei Conti devono essere versate al bilancio dello Stato direttamente dal debitore con le modalità indicate dalla stessa Corte dei Conti e riportate nell'atto di diffida e costituzione in mora. Ove il debitore risulti inadempiente la S.C. Economico Finanziaria, su impulso della S.C. Affari Generali e Legali, procede al pagamento al Bilancio dello Stato dell'importo relativo per le spese di giudizio.

Le spese di giustizia ove anticipate dalla ASST Monza saranno anch'esse oggetto di recupero coattivo nei confronti del debitore inadempiente.

Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, in conformità a quanto prescritto dall'art. 214, comma 8, del D. Lgs. n. 174/2016, la S.C. Affari Generali e Legali trasmette al P.M. territoriale competente un prospetto informativo nel quale vengono indicate, in riferimento alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei Conti, le azioni poste in essere per il recupero coattivo del credito ed il loro esito.


La decisione di condanna costituisce titolo di iscrizione ipotecaria sui beni del debitore sino alla concorrenza dell'importo da riscuotere maggiorato delle spese di iscrizione e degli interessi legali, ai sensi dell'art. 2855, comma c c.c., e a tale iscrizione è legittimato l'Ufficio che ha in carico il credito erariale (art. 215, comma 3 del D. Lgs. n. 174/2016).

Ove accertato mediante indagini patrimoniali da parte di società specializzate che il debitore possieda dei beni idonei a soddisfare il credito, la S.C. Affari Generali e Legali, effettuate le valutazioni del caso, può chiedere l'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore per un importo pari ai crediti liquidati nella decisione della Corte dei Conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali (art. 2855, 2 comma c.c.).

Recupero in via amministrativa

Il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute al dipendente in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati (art. 215, comma 1 del D. Lgs. n. 174/2016).

La S.C. Affari Generali e Legali successivamente alla notificazione della sentenza con contestuale atto di diffida e costituzione in mora al debitore, accertato che lo stesso sia ancora dipendente, trasmette copia degli atti sopra richiamati alla S.C. Gestione Risorse Umane che procederà immediatamente ad effettuare le trattenute sullo stipendio.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Monza</p> <p>S.C. Affari Generali e Legali</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE</p> <p>RECUPERO DEI CREDITI</p>	<p>Rev. 00 26.07.2019</p>	<p>Pag. 19 di 22</p>
		<p>AGL-PA-509</p>	

La S.C. Gestione Risorse Umane opera direttamente l'anzidetta ritenuta, nei limiti del quinto dello stipendio, dandone preventiva comunicazione all'interessato, con conseguente accredito delle somme recuperate in favore della ASST Monza.

In caso di trasferimento del dipendente ad altra Azienda, a quest'ultima saranno trasmessi gli atti di riferimento affinché proceda al recupero amministrativo delle somme fino all'estinzione del debito.

Nel recupero d'ufficio e/o nel pagamento di iniziativa, il debitore può richiedere anche un piano di rateizzazione, definito nei tempi e nei modi con la S.C. Affari Generali e Legali, previo accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore, tenuto presente l'ammontare del debito. La rateizzazione è possibile solo a condizione che il debitore documenti l'avvenuto versamento, a favore dello Stato, delle spese di giudizio e che presti, se necessario, garanzia a mezzo fideiussione.

Il piano di rateizzazione è subordinato all'approvazione del P.M. territoriale competente (art 215, comma 5 del D. Lgs. n. 174/2016).

Qualora il P.M. contabile autorizzi la rateizzazione, la S.C. Affari Generali e Legali informa la S.C. Economico Finanziaria e la S.C. Gestione Risorse Umane, per le successive fasi operative della procedura di recupero dilazionato. La S.C. Economico Finanziaria trasmetterà mensilmente gli ordinativi di incasso alla S.C. Affari Generali e Legali.

Il debitore può saldare l'intero debito in qualunque momento.

In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateizzazione, di una rata, il debitore decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo residuo non versato sarà riscuotibile in unica soluzione e non potrà essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

Tutela attraverso la magistratura ordinaria (procedura esecutiva)

I crediti per danno erariale possono, inoltre, essere riscossi a cura dell'Azienda tramite le procedure di esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario così come previste dal codice di procedura civile ai sensi del Libro III del codice di procedura civile che prevede, tra l'altro, per l'Azienda esecutante la possibilità di chiedere istruzioni al P.M. contabile finalizzate al tempestivo e regolare svolgimento delle attività esperibili innanzi al giudice dell'esecuzione (art 216, comma 1 del D. Lgs. n. 174/2016).

La S.C. Affari Generali e Legali che esercita l'azione ne dà comunicazione al debitore e tiene informato il P.M. dell'andamento della procedura esecutiva, sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo (art 216, comma 2 del D. Lgs. n. 174/2016).


Recupero mediante iscrizione a ruolo

Tale modalità di recupero del credito erariale, equiparata alle altre previste dal presente regolamento, è contemplata dall'art. 214, comma 5 del DPR n. 174/2016 e si attua secondo le modalità previste dalla delibera n. 1074 del 17 luglio 2017.

I crediti per danno erariale non recuperati, in tutto o in parte, mediante la procedura amministrativa, possono essere riscossi a cura dell'Azienda anche attraverso le procedure di iscrizione a ruolo (art. 17 comma 1 e art. 21 D. Lgs. 46/99) in base ad una valutazione dei principi di efficacia e tempestività.

La riscossione dei crediti dello stato è curata da un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione" (art. 1 dl 193/2016, conv. L. n. 225/2016), con le modalità di cui al punto 1 dell'art 16.

3.6 CREDITI INESIGIBILI E STRALCIO

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Monza</p> <p>S.C. Affari Generali e Legali</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE</p> <p>RECUPERO DEI CREDITI</p>	<p>Rev. 00 26.07.2019</p>	<p>Pag. 20 di 22</p>
		<p>AGL-PA-509</p>	

Ai sensi del presente regolamento, all'esito infruttuoso del primo sollecito di pagamento, effettuato dalla Struttura responsabile del credito, sono considerati inesigibili e pertanto non iscrivibili a ruolo i crediti di importo non inferiori ad € 30,00 (come da art.3, c.10 D.L.16/2012 convertito in L.44/2012).

Oltre ai casi di cui sopra, si considerano inesigibili i crediti di seguito elencati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

3. nei confronti di soggetti deceduti, in caso di mancato reperimento di dati e documenti utili a rintracciare gli eredi o in caso di rinuncia all'eredità;
4. nei confronti di soggetti dichiarati irreperibili dall'anagrafe;
5. nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali/fallimentari con esito negativo;
6. nei confronti di soggetti residenti all'estero che risultino irreperibili;
7. estinti per intervenuta prescrizione;
8. rispetto ai quali, nonostante le opportune indagini, non sia stato individuato il debitore;
9. i crediti di modesta entità, di importo pari o inferiore ad € 300,00, il cui costo di recupero risulta antieconomico.

Lo stato di irreperibilità è comprovato dalle attestazioni dell'Ufficiale Giudiziario rese in occasione della notifica di atti giudiziari, dal mancato recapito di diffide di pagamento emesse dagli Uffici amministrativi, dalle risultanze di accertamenti eseguiti presso gli Uffici anagrafici dell'ultima residenza e del Comune di nascita del debitore, dalle informazioni fornite dalle Camere di Commercio e dagli enti gestori dell'erogazione di servizi pubblici, nonché da altra idonea documentazione probante.

Laddove si tratti di crediti di cittadini italiani o stranieri residenti all'estero a cui risulti la consegna della nota di diffida e messa in mora, ma gli stessi siano inadempienti, si valuterà l'opportunità di incaricare un professionista o società per il recupero del credito nei paesi esteri.

Le Strutture responsabili all'esito infruttuoso del recupero, propongono di norma con cadenza annuale, la messa a perdita degli stessi con adeguata motivazione alla S.C. Economico Finanziaria che provvede alla formalizzazione dello stralcio degli stessi previa adozione del provvedimento aziendale.

Esclusioni

Il presente regolamento non si applica nel caso in cui il credito non sia azionabile perché privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

A scopo esemplificativo e non esaustivo si indica tra le esclusioni il caso in cui debba essere accertato giudizialmente il danno subito dal lavoratore e/o dall'Azienda a causa della condotta del terzo (art. 2043 c.c.).


3.7 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO AD ASST

Pignoramento presso terzi

Nel caso in cui venga notificato alla ASST Monza (terzo pignorato) un atto di pignoramento presso terzi da parte di un creditore procedente (creditore pignorante), occorre distinguere a seconda che il creditore della ASST di Monza (debitore esecutato) risulti:

- un soggetto alle dipendenze della ASST di Monza per qualsiasi titolo: la Struttura competente per la gestione della pratica è la S.C. Gestione Risorse Umane;
- un fornitore della ASST di Monza: la Struttura competente per la gestione della pratica è la S.C. Affari Generali e Legali.

Le strutture sopra individuate, espletata l'opportuna istruttoria, provvedono a redigere la dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 e ss. gg. c.p.c., richiamato dall'art. 1.8 del presente regolamento.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Monza</p> <p>S.C. Affari Generali e Legali</p>	<p>PROCEDURA AZIENDALE</p> <p>RECUPERO DEI CREDITI</p>	Rev. 00 26.07.2019	Pag. 21 di 22
		AGL-PA-509	

La dichiarazione del terzo deve essere trasmessa al creditore pignorante entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell'atto, così come previsto dall'art. 543, comma 2.4 c.p.c..

Il mancato rispetto di tale termine comporterà la comparizione all'udienza per rendere la dichiarazione del terzo, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., innanzi al giudice.

4 CONTROLLI PERIODICI

La S.C. Economico Finanziaria verifica che:


- i ricavi vengano effettivamente esposti in bilancio per competenza e che, quindi, ai ricavi non incassati corrispondano ai crediti iscritti a bilancio;
- i crediti messi a perdita siano definitivamente stralciati nell'esercizio.

5 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le Strutture, concluse le attività di recupero del credito, procedono alla conservazione della documentazione, nel rispetto delle procedure relative "La gestione degli archivi e la procedura di scarto" e della DGR X/325 del 27/06/2013, successivamente integrata e modificata mediante approvazione, da ultimo, della versione 04 del Titolare di Classificazione e Massimario di Scarto della Documentazione del Sistema Sanitario e Sociosanitario Regionale Lombardo di cui al Decreto n. 15229 dell'01/12/2017.

6. NORME DI RIFERIMENTO

- Codice Civile;
- Codice di Procedura Civile;
- Legge n. 241/90 s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- D.Lgs. n. 46/99 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337";
- D. Lgs. n.196/2003 s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali",
- L.R. 23/2015 s.m.i. "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: Modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 209 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- art. 2 del D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge n. 255 del 01/12/2016 e s.m.i. "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili";

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Monza S.C. Affari Generali e Legali	PROCEDURA AZIENDALE RECUPERO DEI CREDITI	Rev. 00 26.07.2019	Pag. 22 di 22
		AGL-PA-509	

- art 93 s.m.i. del R.D. n. 267 del 16/03/1942 *“Disciplina del fallimento, del concordato preventivo dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”*;
- art. 406 del R.D. n. 827 del 23/05/1924 *“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”*;
- D.Lgs n. 231 del 09/10/2002 *“Attuazione delle direttive 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*;
- *D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte di reddito”*;
- *L. n. 23 del 11/03/2014 “Delega di Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo e orientato alla crescita”*,
- *D. Lgs. n. 174 del 26 agosto 2016 “Codice di giustizia Contabile, adottato ai sensi dell’art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;
- *Legge n. 44 del 26/04/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributaria, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*;
- *Deliberazione n. 2303 del 21 dicembre 2018 “Approvazione regolamento delle attività di gestione del recupero dei crediti”*.

7. INDICATORI

Valore dei crediti insoluti		Numero		Valore
	Solleciti		Esiti solleciti	
	Atti di diffida e messa in mora		Esiti atti di diffida e messa in mora	
	Procedure coattive		Esiti procedure coattive	